

contributo inferiore del 20% di quello dell'anno precedente, proseguendo con ciò nella riduzione progressiva del contributo annuale.

- e) Fino al limite massimo dello 0,5% ai Comuni capoluogo di provincia per gli incentivi previsti dalla legge regionale 32/1997, articolo 13 da trasferire successivamente alle Province, destinatarie finali degli incentivi stessi. La quota viene ripartita tra i Comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le Province e dalle stesse indicato.
- f) Fino al limite massimo del 5% per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi individuate all'articolo 4, comma 6, lettera b) della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, secondo i seguenti criteri:
- 1) una quota non inferiore al 50% e non superiore al 65% è ripartita tra i Comuni della regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti audiolesi. Prioritariamente, solo per l'anno 2001, si procederà al saldo delle somme evidenziate dai Comuni, relative all'anno 1999 per le prestazioni di rieducazione fonetica e didattica anticipate dalle famiglie e non coperte da contributi comunali;
 - 2) la rimanente quota è ripartita tra i Comuni della regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro.
- g) Fino al limite massimo dell'1,5% per progetti pilota tesi ad espandere il lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di qualificazione delle donne di cui alla legge regionale 23/1990, articolo 3, comma 9, da ripartire tra i Comuni richiedenti per la realizzazione di progetti approvati dalla Commissione per le pari opportunità che definisce altresì l'ammontare dei singoli finanziamenti.
- h) Fino al limite massimo del 27% per le prestazioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 10/1998, a seguito dell'applicazione delle modifiche della disciplina di attuazione disposte con D.G.R. 1610/2001, relative alle somme evidenziate dagli Enti Gestori del Servizio Sociale dei Comuni riferite all'anno 2000. La quota viene ripartita in maniera proporzionale al fabbisogno dichiarato dagli Enti medesimi.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Con apposita circolare la Direzione regionale

della sanità e delle politiche sociali comunica la data e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere da a) ad h), indicate al comma 3 dell'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 5

Rendicontazione

1. I termini di presentazione dei rendiconti ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 7/2000 sono indicati nei decreti di concessione.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 ottobre 2001, n. 0400/Pres.

**Legge regionale 4/2001, articolo 4, comma 52.
Atto di indirizzo per l'individuazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e audiolesi. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 - articolo 4 - e sue modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo sociale regionale per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati;

VISTO il comma 52 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, il quale dispone che a partire dall'anno 2001 una quota del fondo succitato è riservata per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi, individuate mediante apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate;

CONSIDERATO opportuno che il predetto atto di indirizzo, oltre ad individuare le prestazioni assistenziali a favore dei soggetti di che trattasi, provveda alla quantificazione di ogni intervento, stabilendo altresì modalità e criteri per l'accesso al contributo regionale;

SENTITE l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e l'Ente nazionale sordomuti;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3501 del 18 ottobre 2001;

DECRETA

E' approvato, l'atto di indirizzo per l'individuazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e audiolesi di cui alla legge regionale 4/2001, articolo 4, comma 52 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 73

Atto di indirizzo

Premesse

Il presente atto di indirizzo individua le prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e audiolesi - così come previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b) della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, come da ultimo modificato dal comma 52 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 - per le quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a valere sul Fondo sociale regionale, nonché determina le modalità procedurali per l'accesso ai singoli interventi e la loro quantificazione.

La quota da riservare ai Comuni della Regione per tali prestazioni e i criteri di riparto vengono individuati nel Regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale, istituito a decorrere dall'1 gennaio 1999 con la su citata legge regionale 4/1999, articolo 4.

Individuazione interventi e misura massima dei contributi a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro:

Interventi	Massimo erogabile
1) Assegno di incollocamento a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati con invalidità non inferiore al 34%:	lire 155.000 mensili

- | | |
|--|-------------------------|
| 2) Contributo straordinario (una tantum) a favore di mutilati ed invalidi del lavoro che intraprendono un'attività in proprio: | lire 2.100.000 |
| 3) Contributi (una tantum) per spese scolastiche a favore di mutilati ed invalidi del lavoro studenti: | |
| • Corso di laurea | lire 720.000 |
| • Medie Superiori | lire 470.000 |
| • Medie Inferiori | lire 360.000 |
| 4) Contributi (una tantum) per spese scolastiche a favore di figli e orfani di mutilati ed invalidi del lavoro: | |
| • Corso di laurea | lire 520.000 |
| • Medie Superiori | lire 415.000 |
| • Medie inferiori | lire 360.000 |
| 5) Contributo straordinario a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati: | lire 1.050.000 |
| 6) Assegno a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ex titolare di assegno di incollocabilità ultra 65enne: | lire 257.000 mensile |
| 7) Contributi per soggiorni climatici a favore di mutilati ed invalidi del lavoro e/o disoccupati con invalidità non inferiore al 34% per un periodo non superiore ai 15 giorni nel corso dell'anno: | lire 40.000 giornalieri |

Modalità e criteri per l'accesso ai contributi:

- Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai Comuni di residenza, nelle forme e nei modi dagli stessi indicati, anche tramite le Associazioni di categoria.
- Le prestazioni su indicate non sono soggette a valutazione della situazione reddituale dei richiedenti.

Individuazione interventi e misura massima dei contributi a favore di soggetti Audiolesi:

Interventi

- | | |
|---|--|
| 1) Contributi per le spese di rieducazione fonetica e didattica a favore di minorati dell'udito e della parola minorenni: | l'importo sarà determinato dal costo orario del professionista e dal numero di ore previste nel progetto |
|---|--|

Modalità e criteri per l'accesso ai contributi:

- a) Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai Comuni di residenza, nelle forme e nei modi dagli stessi indicati, anche tramite le Associazioni di categoria.
- b) Il progetto dettagliato dovrà essere allegato alla domanda da presentare al Comune di residenza. E' facoltà della famiglia la scelta del professionista cui affidarne la conduzione.
- c) Le prestazioni su indicate non sono soggette a valutazione della situazione reddituale dei richiedenti

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 ottobre 2001, n. 0401/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999. Approvazione modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO, in particolare, l'articolo 26 della legge regionale medesima che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validità per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2000, Registro 1, foglio 12, con il quale è stato approvato il Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Regolamento suddetto il quale dispone che, per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, il cacciatore deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, al Direttore della riserva, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo Regolamento, nonché di quelli previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1999;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0331/Pres. del 28 agosto 2001, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2001, Registro 1, foglio 44, con il quale è stata approvata, per l'annata venatoria 2001-2002, una integrazione al regolamento concernente il tesserino regionale di caccia che proroga al 31

dicembre 2001 la possibilità di dimostrare il possesso al 22 maggio 2001 dei requisiti previsti per il tesserino regionale di caccia;

CONSIDERATE in particolare le difficoltà interpretative sulla validità annuale della licenza di caccia e dei relativi pagamenti annui della tassa di concessione governativa che, potendo avere date diverse, hanno fatto ritenere ad un nutrito numero di cacciatori assegnati alle riserve di caccia che la data indicata sul bollettino di conto corrente postale avesse validità annuale indipendentemente dalla data di scadenza indicata sulla licenza di porto di fucile per uso caccia;

CONSIDERATO che tali difficoltà interpretative hanno comportato, per diversi cacciatori, il mancato possesso dei requisiti richiesti alla data del 22 maggio 2001;

CONSIDERATO che tali adempimenti costituiscono una novità assoluta per cui la proroga di pochi giorni non è risultata sufficiente per far fronte alle difficoltà interpretative dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia;

CONSIDERATO, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dello stesso Regolamento, che l'impossibilità di dare dimostrazione del possesso dei requisiti, comportando il mancato rilascio del tesserino, fa conseguire la decadenza dall'assegnazione alla riserva di caccia di appartenenza;

RITENUTO pertanto ragionevole, al fine di evitare un inutile contenzioso che comporterebbe difficoltà operative da parte dell'Amministrazione regionale, stabilire, solo per l'annata venatoria 2001-2002, quale termine per il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 3 della legge regionale n. 30/1999, e quale termine per la dimostrazione degli stessi per il ritiro del tesserino, la data del 31 gennaio 2002 (data di chiusura generale della caccia);

VISTO lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3500 del 18 ottobre 2001;

DECRETA

Sono approvate le modifiche e le integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia in Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0128/Pres. del 20 aprile 2000, come risultanti dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a Regolamento della Regione.

ATTO DI INDIRIZZO

Decreto 400/Pres dd. 25.10.2001

Premesse

Il presente atto di indirizzo individua le prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e audiolesi - così come previsto all'art. 4 comma 6, lett. b) della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, come da ultimo modificato dal comma 52 dell'art. 4 della legge regionale 26.2.2001 n. 4 - per le quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a valere sul Fondo sociale regionale, nonché determina le modalità procedurali per l'accesso ai singoli interventi e la loro quantificazione.

La quota da riservare ai Comuni della regione per tali prestazioni e i criteri di riparto vengono individuati nel Regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale, istituito a decorrere dal 1 gennaio 1999 con la su citata LR 4/99, art. 4.

Individuazione interventi e misura massima dei contributi a favore di soggetti Mutilati ed invalidi del lavoro:

INTERVENTI	MASSIMO EROGABILE
1) Assegno di incollocamento a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati con invalidità non inferiore al 34%: € 960,60 anno	€ 80,05 mensili
2) Contributo straordinario (una tantum) a favore di mutilati ed invalidi del lavoro che intraprendono un'attività in proprio:	€ 1.084,56
3) Contributi (una tantum) per spese scolastiche a favore di mutilati ed invalidi del lavoro studenti: ⇒ Corso di laurea ⇒ Medie Superiori ⇒ Medie Inferiori	€ 371,85 € 242,73 € 185,92
4) Contributi (una tantum) per spese scolastiche a favore di figli e orfani di mutilati ed invalidi del lavoro: ⇒ Corso di laurea ⇒ Medie Superiori ⇒ Medie inferiori	€ 268,56 € 214,33 € 185,92

5) Contributo straordinario a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati:	€ 542,28
6) Assegno a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ex titolare di assegno di incollocabilità ultra 65enne: € 1592,76 anno	€ 132,73 mensile
7) Contributi per soggiorni climatici a favore di mutilati ed invalidi del lavoro e/o disoccupati con invalidità non inferiore al 34% per un periodo non superiore ai 15 giorni nel corso dell'anno: € 309,90 x 15 gg	€ 20,66 giornaliere

Modalità e criteri per l'accesso ai contributi:

- a) Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai Comuni di residenza, nelle forme e nei modi dagli stessi indicati, anche tramite le Associazioni di categoria
- b) Le prestazioni su indicate non sono soggette a valutazione della situazione reddituale dei richiedenti

Individuazione interventi e misura massima dei contributi a favore di soggetti Audiolesi:

INTERVENTI	
1) Contributi per le spese di rieducazione fonetica e didattica a favore di minorati dell'udito e della parola minorenni:	L'importo sarà determinato dal costo orario del professionista e dal numero di ore previste nel progetto

Modalità e criteri per l'accesso ai contributi:

- a) Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai Comuni di residenza, nelle forme e nei modi dagli stessi indicati, anche tramite le Associazioni di categoria
- b) Il progetto dettagliato dovrà essere allegato alla domanda da presentare al Comune di residenza. È facoltà della famiglia la scelta del professionista cui affidarne la conduzione.
- c) Le prestazioni su indicate non sono soggette a valutazione della situazione reddituale dei richiedenti